

Da rifare sia il bilancio nullo che i bilanci successivi

L'irregolarità del primo bilancio può ripercuotersi su quelli successivi imponendone una nuova redazione

/ Maurizio MEOLI

La Cassazione, nella sentenza n. <u>4522</u>, depositata ieri, ripropone importanti principi di materia di bilanci e relativa impugnazione.

Si ricorda, innanzitutto, che, in tema di spa, il diritto individuale del singolo azionista di conseguire l'**utile di bilancio** sorge soltanto se e nella misura in cui la maggioranza assembleare ne disponga l'erogazione ai soci; prima di tale momento sussiste una semplice **aspettativa**, potendo l'assemblea impiegare diversamente gli utili o anche rinviarne la distribuzione. L'art. 2433 comma 1 c.c., quindi, non configura un diritto del socio agli utili senza una preventiva deliberazione assembleare in tal senso, rientrando nei poteri dell'assemblea, in sede di approvazione del bilancio d'esercizio, quello di decidere il da farsi, optando, eventualmente, anche per l'**accantonamento** o per il **reimpiego** nell'interesse della società (*cfr.* Cass. n. 2959/1993).

La nullità del bilancio per violazione dei principi di chiarezza e precisione può dirsi ricorrente sia quando il contrasto con la normativa in materia determina una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio (o il dato destinato alla rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società) e quello del quale il bilancio dà invece contezza, sia nei casi in cui dal bilancio medesimo, e dai relativi allegati, non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte.

Il diritto del socio ad impugnare per nullità la delibera di approvazione di un bilancio redatto in violazione delle prescrizioni legali non è necessariamente da correlare all'aspettativa, di cui sopra, alla percezione di un dividendo oppure ad un immediato vantaggio patrimoniale che una diversa, e più corretta, formulazione del documento contabile avrebbe eventualmente evidenziato. Tale diritto può nascere anche dalla poca chiarezza, o scorrettezza, del bilancio che non permetta al socio di avere tutte le informazioni – destinate a riflettersi anche sul valore della quota di partecipazione che il bilancio dovrebbe offrirgli, e alle quali, attraverso la richiesta di dichiarazione di nullità con consequente necessaria elaborazione di un nuovo bilancio privo di vizi, il socio legittimamente aspira (cfr. Cass. n. 4937/2001 e Cass. SS.UU. n. 27/2000).

Pertanto, si è riconosciuto sussistente l'interesse del socio ad agire per l'impugnativa della suddetta delibera qualora egli possa essere indotto in errore dall'inesatta informazione fornita sulla consistenza patrimoniale e sull'efficienza economica della società, ovvero qualora, dall'alterazione o incompletezza dell'esposizione dei dati, derivi o possa derivare un pregiudizio

economico circa il **valore** della sua **partecipazione** (così Cass n. <u>23976/2004</u>).

Il principio di **continuità** dei valori di bilancio, per cui le rimanenze finali di un esercizio costituiscono esistenze iniziali dell'esercizio successivo e le relative variazioni concorrono a formare il reddito d'esercizio (*cfr.* Cass. nn. 17298/2014 e 11748/2008), inoltre, comporta che ciascun bilancio deve partire dai dati di chiusura del bilancio dell'anno precedente anche nel caso in cui l'esattezza e la legittimità di questi ultimi siano state poste in discussione in sede contenziosa. Solo in seguito al **passaggio in giudicato** della sentenza che definisce la relativa controversia sorge il dovere degli amministratori di apportare al bilancio contestato le variazioni imposte dall'esito del giudizio, e, quindi, la necessità di modificare i dati di partenza del bilancio successivo.

Infatti, l'art. 2434-bis comma 3 c.c. impone agli amministratori di **redigere nuovamente** sia il bilancio dichiarato definitivamente irregolare in sede giurisdizionale che i bilanci successivi sui quali l'irregolarità di quello si sia in qualche modo ripercossa.

In particolare, come precisato da Trib. Roma n. 19829/2014, una lettura in termini di "complementarietà", e non "sostitutivi", degli artt. 2377 comma 7 e 2434-bis comma 3 c.c., impone, da un lato, di redigere un nuovo progetto di bilancio, depositarlo presso la sede sociale, convocare l'assemblea per la nuova approvazione e depositarlo, nel nuovo testo, presso il Registro delle imprese, e, dall'altro, di adottare tutte le correzioni necessarie ai bilanci successivi, se e nella misura in cui le rettifiche apportate al primo bilancio impugnato producono conseguenze riflesse sulle poste dei bilanci successivi (correzioni delle quali potrebbe anche non esservi bisogno).

La sentenza in commento, infine, si sofferma sulla contestazione di mancanza di chiarezza della **voce** "altri fondi" esposta in bilancio nella medesima consistenza dell'esercizio precedente e priva di precisazioni nella Nota integrativa. Rispetto ad essa, peraltro, i giudici di merito, nel respingere la contestazione, avevano evidenziato la mancata considerazione delle motivazioni addotte dal CdA, in sede di assemblea, nelle quali si precisava come il dato in questione dipendesse dall'invarianza della situazione sottesa a tale appostazione.

A fronte di ciò, sottolinea la Suprema Corte, il giudizio di fatto avrebbe potuto essere contestato solo facendo valere un **vizio di motivazione** e non deducendo – come invece accadeva – una generica violazione di legge.